



Regione Siciliana

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE **“LAURA LANZA -BARONESSA DI CARINI-”**

C.F. 80056780820 Via Prano n.72/74 –90044 – Carini (PA) Tel./Fax 091/8661056-

(Cod. Mecc. PAIC861009) E-mail: paic861009@istruzione.it ; paic861009@pec.istruzione.it

Sito: www.iclauranza.gov.it

REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' NEGOZIALE PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI

Deliberato dal Consiglio di Istituto il 19.12.2014

ART. 1 INTRODUZIONE

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito del D.I. N.44/2001 e D.A. 895/2001 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche), lo svolgimento dell'attività negoziale nei termini che seguano.
2. L'attività contrattuale dell'istituto è disciplinata dalla normativa comunitaria recepita e vigente nell'ordinamento giuridico italiano, dalle leggi, dai regolamenti statali e regionali, dal presente regolamento.
3. Le principali disposizioni di carattere generale alle quali l'attività negoziale dell'Istituto deve uniformarsi sono:
 - Il regolamento di contabilità generale dello Stato di cui alla Legge n.94/1997
 - La legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni (Procedimento Amministrativo)
 - Le norme sull'autonomia delle scuole di cui alla Legge n. 59/1997 e al DPR n.275/1999

- Il regolamento di contabilità scolastica approvato con D.I. n.44/2001 e D.A. 895/2001
- Il codice dei contratti pubblici di cui al D.L.gs.n.163/2006

ART.2 – PRINCIPI E AMBITI DI APPLICAZIONE

1. L'Istituzione Scolastica può svolgere attività negoziale per l'acquisto di beni e/o per la fornitura di servizi, al fine di garantire il funzionamento amministrativo e didattico e per la realizzazione di specifici progetti.
Il Dirigente Scolastico svolge l'attività negoziale nel rispetto delle deliberazioni assunte dal Consiglio d'Istituto ai sensi dell'art. 33 del D.A. n. 895/2001.
2. L'attività contrattuale si ispira ai principi fondamentali di economicità, efficienza, efficacia, trasparenza, tempestività, correttezza e pubblicità.
3. Ove i principi indicati pregiudichino l'economia e l'efficacia dell'azione ed il perseguimento degli obiettivi dell'Istituto, gli organi competenti, con provvedimento motivato, potranno avvalersi del sistema ritenuto più congruo, nel rispetto delle norme vigenti.
4. Alla scelta del contraente si può pervenire attraverso il sistema di gara stabilito dall'art. 34 del D.A. n.895/2001 oppure, nei casi in cui è previsto dalla legge e ove risulti più conveniente, attraverso le procedure previste dal D.Lgs.n.163/2006.
5. La scelta del sistema di contrattazione, se diverso dal sistema di contrattazione tipico delle istituzioni scolastiche, va motivata con prevalente riferimento ai criteri di economicità ed efficacia.
6. Per le forniture che superino i limiti concordati in sede comunitaria (5 milioni di euro/200.00 euro), si dovranno utilizzare i sistemi di gara e le procedure previsti dagli accordi comunitari così come recepiti in sede nazionale.
7. Il Fondo delle minute spese di cui all'art.17 del D.I. n.44/2001 viene utilizzato per le spese necessarie a soddisfare i bisogni urgenti e di modesta e viene gestito dal DSGA.

ART.3 – ACQUISTI, APPALTI E FORNITURE

1. Gli acquisti, appalti e forniture sono effettuati nell'ambito del budget previsti nel Programma annuale e successive modifiche approvato dal Consiglio d'Istituto
2. L'attività gestionale e contrattuale spetta al Dirigente Scolastico, in qualità di rappresentante dell'Istituzione Scolastica, attraverso procedure che garantiscono la trasparenza e la pubblicità.
3. L'affidamento di acquisti, appalti e forniture è eseguito attraverso indagini di mercato o consultazione dell'elenco fornitori (quando costituito), verificando che gli operatori economici interpellati siano in possesso dei requisiti di idoneità morale, di capacità tecnico-professionale, di capacità economico finanziaria. Tale verifica viene

autocertificata dalle imprese e successivamente verificata ai sensi della Legge 183/2011.

4. L'elenco dei fornitori a cui vengono iscritte le imprese richiedenti in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata è tenuto a cura dell'incaricato agli acquisti ed è aggiornato periodicamente come previsto dall'apposito regolamento
5. Nessuna prestazione di beni, servizi o lavori può essere artificiosamente frazionata.
6. Alle uscite didattiche, per ragioni di economicità e semplificazione dei processi, si possono applicare procedure diverse.
7. E' fatta salva l'adesione al sistema convenzionale previsto dall'art. 26 della Legge n. 488/2009 e successive modifiche e integrazioni (CONSIP - MEPA). Per i beni e servizi oggetto di convenzione è possibile procedere in maniera autonoma previo confronto con i parametri qualità-prezzo offerenti nelle convenzioni medesime.
8. L'acquisizione di beni e servizi sotto soglia comunitaria (anno 2014: € 200.000,00) è effettuata in base ad uno dei seguenti criteri:
 - a) Dell'offerta economicamente più vantaggiosa che tenga conto, oltre che del prezzo, di altri diversi fattori ponderali quali l'assistenza, la qualità, la garanzia, la funzionalità, l'affidabilità o altri criteri stabiliti dal mercato;
 - b) Il miglior prezzo di mercato nel caso di beni che non chiedono valutazioni specifiche e qualora non sia indicato nella richiesta dell'Istituto.

ART. 4 – ACQUISTI, APPALTI E FORNITURE OLTRE LA SOGLIA COMUNITARIA

1. Per gli acquisti, appalti e forniture oltre soglia il contraente, previa indagine di mercato, è scelto dal Dirigente Scolastico con procedure aperte ed evidenza pubblica (art. 125, punto 9 del Codice dei Contratti Pubblici)

ART. 5 ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA COMUNITARIA (Art. 125 del Codice dei Contratti Pubblici)

1. Le acquisizioni in economia (beni, servizi e lavori il cui valore non supera la soglia comunitaria) possono essere effettuate, in relazione all'importo della spesa, con le seguenti modalità:
 - a) Amministrazione diretta: l'Istituto organizza ed esegue i servizi per mezzo personale dipendente utilizzando mezzi propri o appositamente acquistati ed acquisendo direttamente eventuali beni che dovessero rendersi necessari (es.: piccola manutenzione edifici);
 - b) Affidamento diretto a cura del Dirigente Scolastico: è consentita la trattativa con un unico operatore economico
 - c) Gara informale tra almeno tre operatori economici individuati nella lista dei fornitori o sulla base di ricerche di mercato
 - d) Gara utilizzando MEPA
 - e) Cottimo fiduciario: per acquisti a € 40.000,00 in cui le forniture di beni e servizi sono affidate previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono

in tale numero soggetti idonei individuati sulla base di indagini di mercato o tramite lista fornitori.

ART. 6 – BENI E SERVIZI ACQUISTABILI IN ECONOMIA

1. Le acquisizioni in economia, mediante criterio di cottimo fiduciario o con affidamento diretto con riguardo alle esigenze e necessità dell'istituto per lo svolgimento di tutte le sue attività istituzionali, gestionali ed operative, potranno avvenire, di norma, nel rispetto di quanto al sotto indicato elenco non esaustivo, per:
 - a) Partecipazione e organizzazione convegni, congressi, conferenze, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse della scuola;
 - b) Divulgazione bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;
 - c) Acquisto libri, riviste, giornali, pubblicazioni di carattere didattico amministrativo, abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione
 - d) Acquisto coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti e premi e spese per rappresentanza, coffee break, inseriti nei seminari e convegni nei limiti di spesa autorizzati per ogni singolo progetto;
 - e) Rilegatura di libri e pubblicazioni
 - f) Lavori di stampa, tipografia o realizzazioni a mezzo di tecnologie audiovisive;
 - g) Spedizioni di corrispondenza e materiali, effettuate tramite servizio postale o con corriere;
 - h) Spese bancarie;
 - i) Canoni di telefonia e reti di trasmissione, domini di posta elettronica, siti informatici;
 - j) Materiale di consumo, suppellettili e sussidi per attività didattiche, attività sportive, attività di laboratorio, attività di sostegno per alunni con disagio e disabilità;
 - k) Materiale di consumo, carta, cancelleria, stampati, registri, attrezzature, strumenti, apparati ed arredi per uso ufficio;
 - l) Materiale di consumo, suppellettili, sussidi e arredi per i laboratori;
 - m) Riparazioni di macchine, mobili e attrezzature di ufficio e didattiche;
 - n) Acquisto e manutenzione di PC, hardware, software e spese per servizi informatici;
 - o) Fornitura, noleggio manutenzione di fotocopiatrici;
 - p) Spese per corsi di formazione e aggiornamento del personale, partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie;
 - q) Polizze assicurative;
 - r) Materiale igienico-sanitario, di pronto soccorso e di pulizia;
 - s) Viaggi e visite di istruzione, noleggio bus per trasporti attività varie (gare sportive);
 - t) Servizi di manutenzione ordinaria e materiale per la manutenzione degli immobili del Comune;
 - u) Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali;

- v) Beni e servi nel caso di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché danno all'igiene e alla salute pubblica;
- w) Servizi riferiti a prestazioni periodiche, nel caso di contratti scaduti, nella misura strettamente necessaria e nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente.

ART. 7 – PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO

1. Il limite di spesa di cui all’art. 34, 1° comma del D.A. n.895/2001, è stato elevato a € 2.000,00 IVA inclusa.
2. Nell’affidamento dei contratti il cui valore non ecceda tale limite – per i quali può quindi ritenersi consentita la trattativa con un unico soggetto- vanno comunque garantiti i principi di economicità, trasparenza, rotazione, parità di trattamento nonché di tutela della concorrenza.
3. Al tal fine si ritiene opportuna un’indagine di mercato, realizzata prevalentemente attraverso la richiesta di preventivi a più operatori economici. In deroga a tale procedura è consentita la trattativa con un unico soggetto in caso di urgenza e allorchè non sia possibile acquistare da altri operatori il medesimo bene / servizio sul mercato di riferimento dell’Istituto o perché la ditta è unica produttrice del prodotto/servizio desiderato (c.d. “caso dell’unico fornitore”).
4. Non è consentito frazionare artificialmente il valore del contratto, ad esempio attraverso una divisione in lotti della fornitura.

ART. 8 – PROCEDURA PER LA GARA INFORMALE

1. Per i contratti il cui valore sia compreso tra € 2.000,00 e 40.000,00 (IVA esclusa) il Dirigente Scolastico, in applicazione dell’art. 34, 1° comma del D.I. n. 44/2001, procede alla scelta del contraente previa comparazione delle offerte di almeno tre operatori economici direttamente interpellati e individuati dalla lista dei fornitori o sulla base di ricerche di mercato.
2. L’attività negoziale viene svolta, in qualità di rappresentante dell’istituzione scolastica, dal Dirigente Scolastico. A tal fine al Dirigente compete l’individuazione delle ditte (secondo autonomi criteri di idoneità ed affidabilità ed al fine di perseguire il miglior rapporto qualità prezzo), le indicazioni da specificare nelle richieste di preventivo (eventuali caratteristiche dei beni e/o servizi, criteri che saranno utilizzati nella scelta, modalità di effettuazione delle forniture, ecc)
Al DSGA compete formalizzare le richieste alle ditte, ricevere le offerte e predisporre il prospetto comparativo in caso di criterio di aggiudicazione al prezzo più basso di cui all’art. 82 del codice degli appalti pubblici da sottoporre al Dirigente per la scelta del fornitore. Il DSGA assume le funzioni di segretario verbalizzante.
3. Le lettere di invito per la partecipazione alle gare devono essere improntate alla massima chiarezza, elencando dettagliatamente i requisiti ed i documenti richiesti,

le modalità da seguire per la partecipazione ed individuando con certezza quelle clausole che, in quanto rispondenti ad un particolare interesse dell'istituzione scolastica, portano alla esclusione dalla gara ove siano disattese.

Pertanto l'invito o la proposta a presentare un'offerta o un preventivo deve contenere:

- a) Descrizione dettagliata /specifiche tecniche del servizio, bene o strumento
 - b) Requisiti di qualità/sicurezza
 - c) Quantità dei beni o strumenti richiesti
 - d) Data di effettuazione e durata del servizio / termini di fornitura / modalità e termini di pagamento
 - e) Modalità di presentazione dell'offerta (in busta chiusa, con chiara dicitura esterna)
 - f) Termini di presentazione (è opportuno prevedere l'imperatività di tale termine, collegando espressamente la sanzione dell'esclusione dell'offerta pervenuta tardivamente)
 - g) Criteri che saranno utilizzati nella scelta del contraente a seconda delle caratteristiche dei beni da acquistare o dei servizi che dovranno essere forniti
 - h) L'avviso che la scuola non può avere rapporti con le ditte non in regola con il versamento dei contributi e con il pagamento delle imposte e delle tasse
 - i) Qualora nella lettera di invito si indichino specifici marchi o denominazioni di prodotti, è opportuno, per consentire la massima partecipazione alla gara, prevedere se possibile l'utilizzazione della dicitura "tipo" o "equivalenti"
- 4, Le lettere di invito possono essere spedite con sistemi che assicurino la massima celerità: posta elettronica e posta certificata.
 5. Nella fase di presentazione delle offerte, al fine di garantire la massima concorrenza, queste devono essere mantenute riservate. Esse diventano pubbliche dopo l'apertura dei plichi.
 6. Nel caso in cui venga scelto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto disposto dall'art.84 del D.lgs.vo 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, dovrà essere nominata un'apposita commissione giudicatrice presieduta dal Dirigente Scolastico (o suo delegato), composta al minimo da tre ed al massimo da cinque membri, di norma individuati tra il personale docente e/o ata dell'istituto che sia esperto rispetto all'oggetto di ogni singolo contratto.
 7. L'apertura contemporanea di tutte le buste ricevute avviene in presenza della Commissione di cui al comma 6. Chi è presente all'apertura dei plichi appone la propria firma su ogni pagina di ogni offerta esaminata.
 8. La procedura è valida anche qualora pervenga una sola offerta.
 9. Una volta predisposto il prospetto comparativo il Dirigente Scolastico, con l'apposita Commissione, effettuerà la scelta del fornitore.
 10. È fatto salvo l'esercizio del diritto di accesso agli atti della procedura nei limiti di cui alle leggi n, 241/1990, n. 675/1996 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.9 – PROCEDURA PER IL COTTIMO FIDUCIARIO

1. Per importi di spesa inferiori alla soglia comunitaria e superiori a € 40.000,00 IVA esclusa, l'affidamento avviene mediante la procedura di cottimo fiduciario, nel rispetto della trasparenza e della rotazione, previa consultazione di almeno cinque operatori economici (se sussistono in tale numero soggetti idonei individuati sulla base di indagini di mercato o tramite lista fornitori).
2. Le procedure relative all'attività negoziale sono le stesse indicate nel precedente art. 8, commi da n.2 a n.11,

ART. 10 STIPULA DI CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

Nello specifico dei contratti di prestazione d'opera intellettuale il ricorso all'affidamento diretto dei lavori, servizi e forniture, nei limiti di importo indicati agli artt. 7 e 8, avverrà a seguito di apposita indagine con l'individuazione dei soggetti sulla base dei seguenti titoli:

curriculum del candidato

contenuti e continuità dell'attività professionale individuale o svolta presso studi professionali, enti pubblici o privati;

pubblicazioni e altri titoli;

per la valutazione comparativa di più candidati, la commissione di cui sopra, farà riferimento ai seguenti criteri:

livello qualità e pertinenza del curriculum professionale e scientifico dei candidati rispetto agli obiettivi del servizio richiesto

congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è bandita la selezione;

eventuali precedenti esperienze didattiche in special modo pertinenti alla prestazione professionale richiesta e/o del progetto attivato. I titoli posseduti saranno valutati secondo la seguente tabella:

per diploma di laurea specifica V.O. (minimo quinquennale) e n.o. (laurea di primo livello più specialistica) con voti 110 e lode	Punti 10,00
per diploma di laurea specifica V.O. (minimo quinquennale) e n.o. (laurea di primo livello più specialistica) con voti 106 a 110	Punti 8,00
per diploma di laurea specifica V.O. (minimo quinquennale) e n.o. (laurea di primo livello più specialistica) con voti 101 a 105	Punti 7,00
per diploma di laurea specifica V.O. (minimo quinquennale) e n.o. (laurea di primo livello più specialistica) con voti fino a 100	Punti 5,50
Per ogni altro diploma di laurea specifica di primo livello (triennale) punteggio in aggiunta al punto precedente	Punti 8,00
Dottorato di ricerca nelle discipline richieste	Punti 3,00
Per ogni master universitario o diploma di specializzazione post-laurea di durata almeno annuale attinenti l'attività richiesta	Punti 2,00 (max. p.4,00)

Abilitazione specifica all'insegnamento	Punti 1,00 (Max.p.2,00)
Per ogni anno di docenza in corsi universitari nelle discipline attinenti l'attività richiesta	Punti 2,00 (max. p.6,00)
Per ogni anno di insegnamento scolastico negli istituti per il grado previsto per l'insegnamento	Punti 0,50 (max. p.3,00)
Per ogni attività di tutor e per un massimo di cinque attività (di almeno trenta ore complessive ciascuna) in progetti PON-POR su tematiche attinenti l'attività richiesta	Punti 1,00 (max.p.2,00)
Corsi di perfezionamento, i aggiornamento o di formazione inerenti l'incarico	Punti 1,00 per corso (max. p.3,00)
Pubblicazioni specifiche (libri, saggi, articoli, etc)	Punti 1,00 (max.p.3)
Attività di progettazione, collaudo punti 1 per ognuna	Punti 1,00 (max p.4,00)

ART. 11 – NORME DI COMPORTAMENTO

Le imprese partecipanti alle procedure del presente regolamento sono tenute al rispetto delle “norme per la tutela della concorrenza e del mercato” di cui alla L. 287/1990 e si astengono dal porre in essere comportamenti anticoncorrenziali.

Si intende per “comportamento anticoncorrenziale” qualsiasi comportamento o pratica di affari ingannevole, fraudolento o sleale, contrario alla libera concorrenza, in forza del quale l'impresa pone in essere gli atti inerenti al procedimento concorsuale. In particolare, e sempre che il fatto non costituisca autonomo reato, è vietato qualsiasi accordo illecito volto a falsare la concorrenza, quale:

- La promessa, l'offerta, la concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio nell'ambito della procedura per l'affidamento di un appalto;
- Il silenzio sull'esistenza di un accordo illecito di una concertazione fra le imprese;
- L'accordo ai fini della concertazione dei prezzi o di altre condizioni dell'offerta;

l'offerta o la concessione di vantaggi di altri concorrenti affinché questi non concorrano alla gara e/o procedure di affidamento di appalto o ritiro la propria offerta o che, comunque, condizionino la libera partecipazione alla gara/procedura medesima.

Qualunque “impresa” coinvolta in procedure per l'affidamento di appalti promossi dall'istituto si astiene da qualsiasi tentativo volto ad influenzare i dipendenti della stazione appaltante che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e/o direzione, o che esercitano, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo, ovvero le persone preposte alla direzione e alla vigilanza dei suddetti soggetti.

A tutte le imprese concorrenti non è permesso accedere, in fase di procedura, agli uffici dell'istituto ai fini della richiesta di informazioni riservate; l'accesso agli atti sarà consentito solo in conformità della legge n.241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Tutte le imprese hanno l'obbligo di segnalare all'istituto qualsiasi tentativo effettuato da altro concorrente, o interessato, atto a turbare il regolare svolgimento della procedura/gara di appalto e/o dell'esecuzione del contratto; qualsiasi anomala richiesta o pretesa avanzata da dipendenti della stazione appaltante o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara/procedura o dalla stipula del contratto ed alla sua esecuzione.

Tutte le imprese appaltatrici o subappaltatrici agiscono nel rispetto della normativa vigente sul divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e non pongono dunque in essere comportamenti che integrino tali fattispecie tramite l'affidamento, in qualsiasi forma, dell'esecuzione di mere prestazioni di lavoro.

Tutte le imprese si impegnano a rispettare i limiti legislativi relativi al subappalto ed al nolo a caldo; esse, inoltre, prendono atto ed accettano incondizionatamente il divieto di subappaltare in qualsiasi modo e misura parte dei lavori aggiudicati ad imprese che abbiano partecipato alla gara o ad imprese da esse controllate, ad esse collegate o loro controllanti.

La violazione delle norme contenute nel presente regolamento, configurata quale contestazione della violazione e non accettazione delle giustificazioni eventualmente addotte, poste a tutela della concorrenza nello svolgimento delle gare/procedure di appalto, comporta l'esclusione dalla gara, ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, l'annullamento dell'aggiudicazione.

La violazione di norme poste a tutela della corretta esecuzione del contratto comporterà la risoluzione dello stesso per colpa dell'impresa appaltatrice.

ATR. 12 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Tutti i movimenti finanziari connessi ai contratti pubblici devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (Legge n.136/2010, D.L. n.187/2010, Legge n.217/2010).
2. a tal fine i fornitori hanno l'obbligo di comunicare all'Istituzione Scolastica gli estremi identificativi dei conti correnti postali o bancari dedicati anche in via non esclusiva agli accrediti in esecuzione dei contratti pubblici, nonché di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti.
3. L'Istituzione Scolastica ha l'obbligo di opporre su ogni ordinativo di pagamento il "Codice Identificativo di Gara" (CIG).

Pertanto, prima di avviare la procedura relativa a un contratto di fornitura di beni o servizi, l'Istituzione Scolastica provvede ad acquisire il relativo CIG.

La richiesta va effettuata on-line sul sito dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.

4. sono esclusi dall'obbligo di indicazione del CIG:le spese relative a incarichi di collaborazione ex art. 7, comma 6 del D.Lgs n. 165/2001 (incarichi occasionali di collaborazione per esigenze cui non è possibile far fronte con il proprio personale); le spese effettuate con il Fondo delle minute spese; i pagamenti a favore dei dipendenti; i pagamenti di contributi previdenziali, assistenziali e fiscali; i pagamenti a favore di gestori e fornitori di pubblici servizi.

ART. 13 FORMA DEL CONTRATTO ORDINE

1. Conclusasi la procedura di selezione, il Dirigente scolastico provvede all'affidamento dell'incarico mediante lettera di ordinazione che assume la veste giuridica del contratto.
2. I rapporti tra l'istituto e le ditte, società o imprese affidatarie saranno sempre regolati nelle forme previste dalle disposizioni vigenti in materia (scrittura privata, lettera commerciale, ordine, accettazione ordine/offerta, disposizione, ecc.)
3. Il contratto sarà sempre in forma scritta e conterrà il luogo e il termine di consegna, l'intestazione, della fattura, il termine del pagamento e le condizioni di fornitura quali ad esempio:
 - “poto franco all'indirizzo.....”
 - Le spese di imballo, il bollo, il registro, di trasporto, di scarico e tutte quelle inerenti e conseguenti – nel presente e nel futuro- alla fornitura sono a completo carico della Ditta Fornitrice”
4. Il contratto deve contenere un'apposita clausola con la quale il fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 14 VERIFICA DELLE FORNITURE E DELLE PRESTAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 36 del D.A. n. 895/2001 i servizi e le forniture acquisiti nell'ambito del presente regolamento sono soggetti ad attestazione di regolare fornitura o a collaudo. Il pagamento delle fatture potrà essere disposto solo dopo l'emissione del certificato di collaudo o dell'attestazione di regolarità della fornitura.
2. Le operazioni di collaudo devono concludersi entro 60 giorni dalla consegna delle forniture o dall'esecuzione dei servizi e vengono svolte da personale della scuola munito di adeguata competenza tecnica nominato dal Dirigente Scolastico. Del collaudo è redatto apposito verbale.
3. Per le forniture di valore inferiore a € 2.000,00 l'atto formale di collaudo è costituito da un atto che attesti la regolarità della fornitura. Tale attestato è rilasciato dal Dirigente.

ART. 15 REQUISITI SOGGETTIVI DEI FORNITORI E RELATIVE VERIFICHE

1. Ai sensi della vigente normativa tutti i fornitori devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Pertanto prima di procedere al pagamento delle fatture si provvederà ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), che attesta la regolarità di un operatore economico (se tenuto all'obbligo di iscrizione a tali enti) relativamente agli adempimenti INPS, INAIL e, per i lavori, Cassa Edile. La richiesta va effettuata on-line attraverso un apposito applicativo. Nell'ipotesi di operatore economico tenuto all'iscrizione presso un solo Ente previdenziale, non può essere utilizzato il servizio on-line me deve essere acquisita un singola certificazione di regolarità contributiva rilasciata dall'Ente presso il quale il soggetto è iscritto.

E' consentito procedere all'impegno di spesa sulla base di una dichiarazione sostitutiva con cui il fornitore attesti l'assenza di "violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali". Tale dichiarazione va comunque verificata per il saldo della fattura.

2. Tutti i fornitori devono inoltre essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse.

Pertanto prima di procedere al pagamento di una fattura di importo superiore a

€ 10.000,00 è necessario verificare (attraverso una ricerca effettuata sul sito di Equitalia) se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di pagamento per un ammontare complessivo almeno pari a detto importo e, in caso affermativo, non si procede al pagamento della fattura segnalando la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, al fine dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

ART. 16 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal Regolamento, trovano applicazione le disposizioni di cui al DLgs 12 aprile 2006 n. 163 Codice dei Contratti Pubblici e successivi regolamenti attuativi per quanto applicabili e nei limiti di applicazione dell'Istituto, nonché alle leggi e regolamenti e al codice civile che, tempo per tempo, risulteranno applicabili.